



# Ivrea Rugby Club asd

## Statuto Ivrea Rugby Club asd

### Titolo 1 – Disposizioni Preliminari

#### Articolo 1.

E' costituita, con sede in Ivrea, **Piazza Boves 2**, un'Associazione Sportiva ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "IVREA RUGBY CLUB" Associazione Sportiva Dilettantistica.

#### Articolo 2.

L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro, fondata sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

#### Articolo 3.

Essa si propone: a) di sviluppare e potenziare la pratica sportiva, favorendone la diffusione con ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo; b) di diffondere, in particolare, il gioco del Rugby, anche attraverso lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicata; c) di organizzare manifestazioni sportive. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica del rugby e nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

#### Articolo 4

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. Accetta lo Statuto ed i regolamenti della F.I.R.: si impegna a rispettarli e ad accettare gli eventuali provvedimenti disciplinari adottati. Accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e direttive del CONI

#### Articolo 5.

L'Associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

#### Articolo 5 bis

L'Associazione intende promuovere lo sviluppo del rugby anche attraverso la costituzione di altre Associazioni rugbystiche, con eventuale partecipazione diretta all'interno dei consigli direttivi, e con accordi di collaborazione con altre Associazioni aventi gli stessi scopi sui territori limitrofi.

### Titolo 2 – dei Soci

#### Articolo 6.

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.





# Ivrea Rugby Club asd

---

## Articolo 7.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo e pagare la quota associativa annuale.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di accoglimento della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi, o rivalutata.

## Articolo 8.

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti previsti

## Articolo 8 bis

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa, se così deliberato dal Consiglio Direttivo;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 28 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui sopra, assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.

## Titolo 3 – degli Organi

### Capo I – (Enunciazione)

#### Articolo 9.

Sono Organi dell'Associazione "IVREA RUGBY CLUB": a) l'Assemblea dei soci b) il Consiglio Direttivo c) il Presidente.

### Capo II – (dell'Assemblea dei soci)

#### Articolo 11.

L'assemblea dei soci e' costituita da tutti i soci: è il massimo organo deliberativo e le sue deliberazioni vincolano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.



# Ivrea Rugby Club asd

---

## **Articolo 12.**

All'assemblea possono partecipare tutti i soci in regola con il versamento, della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, fermo il disposto dell'art. 8 bis. Avranno diritto di voto solo i soci maggiorenni. In sede assembleare i soci possono farsi rappresentare da altri soci, facendo esibire regolare delega scritta da annotare sul libro dei verbali. In capo ad una stessa persona non è ammesso un numero di deleghe superiore a due.

## **Articolo 13.**

L'assemblea elegge tra i propri soci un Presidente ed un Segretario, ai quali è affidata la redazione del relativo verbale.

## **Articolo 14.**

L'assemblea ordinaria dei soci viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. L'assemblea è altresì convocata qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati. La convocazione dell'assemblea avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

## **Articolo 15.**

L'assemblea delibera sugli indirizzi generali dell'associazione; elegge i membri del Consiglio Direttivo; approva il bilancio preventivo e consuntivo a seguito di proposta formulata dal Consiglio Direttivo e delibera su ogni altra questione sottoposta alla sua competenza.

## **Articolo 16 – Validità assembleare**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti i due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita quando sono presenti il 50%+1 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

## **Articolo 17.**

L'assemblea straordinaria può essere decisa in base a: a) convocazione del Presidente b) espressa delibera del Consiglio Direttivo c) richiesta scritta proveniente dalla maggioranza dei soci. In questi ultimi casi il Presidente è tenuto ad effettuare la convocazione dell'assemblea entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta e deve essere convocata con 15 gg di anticipo.



# Ivrea Rugby Club asd

---

## Cap III – (de Consiglio Direttivo)

### Articolo 18.

Il Consiglio Direttivo, composto da un numero variabile da tre a undici componenti e nomina nel proprio ambito il Presidente, il Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Qualora vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo il medesimo verrà integrato con il primo dei non eletti o, in mancanza, per cooptazione. Nel caso però vengano a mancare più di metà dei consiglieri, verrà convocata l'assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

### Articolo 19

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione Italiana Rugby, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Italiana Rugby medesima, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del presidente è determinante

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

### Articolo 21.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi. Può riunirsi sia a seguito di convocazione formulata dal Presidente sia su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica con l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del consiglio almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza l'avviso è spedito almeno due giorni prima dell'adunanza.

### Articolo 22.

Il Consiglio Direttivo determina le linee programmatiche dell'attività; accerta che gli organi esecutivi agiscano in conformità; redige, approva e presenta i bilanci preventivi e consuntivi dell'assemblea; delibera sull'ammissione e sulla radiazione dei soci, fissa le date dell'assemblea dei soci, redige gli eventuali regolamenti interni.

## Cap IV (del Presidente, Vice Presidente, Segretario )

### Articolo 23.

Il Presidente è legale rappresentante dell'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

### Articolo 24.

In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, le relative funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

### Articolo 25.

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.



# Ivrea Rugby Club asd

---

## **Articolo 25 bis.**

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo

## **Titolo 4 – dell'esercizio finanziario.**

### **Articolo 26.**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° luglio e si chiudono il 30 giugno di ogni anno.

### **Articolo 27.**

I mezzi di finanziamento sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente, da contributi e/o sovvenzioni provenienti da Enti, associazioni e/o Privati, ivi incluse le sponsorizzazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione stessa.

## **Titolo 5 – Scioglimento.**

### **Articolo 28.**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad altra associazione che svolga attività sportiva, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Titolo 6 – Disposizioni finali.**

### **Articolo 29.**

Le disposizioni di cui al presente Statuto possono essere modificate dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, previa iscrizione all'ordine del giorno, e a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto in conformità al precedente art. 16.

### **Articolo 30.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Rugby a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile